



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consiglio Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Conseil Communal

AREA-A2
Servizio: TRIBUTI
Ufficio: TRIBUTI

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria

Delibera n. **33** del **17/03/2021**

OGGETTO: **AREA A2 - TRIBUTI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021 - ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

I Consiglieri comunali **presenti** in videoconferenza, chiamati nominalmente dal Presidente del Consiglio comunale per il voto sono:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. NUTI GIANNI | 15. FAVRE ROBERTO |
| 2. SARTORE LORIS | 16. ROSSET GIULIANA |
| 3. FORCELLATI CLOTILDE | 17. COMETTO CORRADO GIUSEPPE |
| 4. TONINO LUCA | 18. VARISELLA PIETRO |
| 5. TEDESCO SAMUELE | 19. GIRARDINI GIOVANNI |
| 6. CREA ANTONIO | 20. BALBIS ROBERTA CARLA |
| 7. BURGAY SARAH | 21. BACCINI ELEONORA |
| 8. PROTASONI FABIO | 22. DATTOLA CRISTINA |
| 9. DEL VECCHIO SERENA | 23. TOGNI SERGIO ROBERTO |
| 10. DEL VESCOVO GIANLUCA | 24. GIORDANO BRUNO |
| 11. TRIPODI PAOLO | 25. SPIRLI SYLVIE |
| 12. SAPINET ALINA | 26. LAURENCET PAOLO ATTILIO |
| 13. DUNOYER LAURENT | 27. FAVRE RENATO |
| 14. PROMENT FRANCO | |

I Consiglieri comunali **assenti** per il voto sono:

1. BORRE JOSETTE
2. LAZZAROTTO CECILIA

Presiede la seduta **TONINO LUCA**, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta **TAMBINI ANNAMARIA**, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio comunale Tonino Luca e il Segretario Generale Tambini Annamaria si trovano entrambi collegati in videoconferenza presso la sala del Consiglio comunale.



Illustra la delibera il consigliere Tripodi per la maggioranza.

Illustra la delibera il consigliere Laurencet per la minoranza.

Prendono la parola per la dichiarazione di voto contrario i consiglieri Spirli, Laurencet e Girardini.

Prendono la parola per la dichiarazione di voto favorevole i consiglieri Protasoni, Varisella e Dunoyer.

Al termine delle richieste d'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, è intervenuta la nuova disciplina dell'IMU riscritta dalla legge di bilancio del 27 dicembre 2019 n. 160, all'articolo 1, commi da 739 a 783, con abrogazione delle norme con essa incompatibili;
- in conseguenza della riformulata IMU, che ha accorpato la TASI, è stato necessario approvare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 luglio 2020 norme regolamentari applicative della " nuova imposta " nell'ambito del Comune di Aosta dato che il previgente regolamento era stato adottato in applicazione della abrogata I.U.C.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29 luglio 2020 sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2020;
- per effetto di tale provvedimento le aliquote IMU, per l'anno 2020, sono risultate essere le seguenti:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A1- A8 – A9 E RELATIVE PERTINENZE**

⌚ *aliquota 6 per mille;*

(l'aliquota corrisponde alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019);

⌚ *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

⌚ *la detrazione e l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle equiparazioni previste dalla legge e dal regolamento e per gli immobili regolarmente assegnati da parte dell'ente di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);*



⌚ *l'aliquota corrisponde alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019;*

- **UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO LOCATE**

⌚ *aliquota 9,6 per mille Cat. A (escluse le cat. A1-A7-A8-A9)*

⌚ *aliquota 10,1 per mille Cat. A7*

⌚ *aliquota 10,6 per mille Cat. A1-A8-A9*

(le aliquote corrispondono alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019)

⌚ *riduzione d'imposta del 25 per cento per gli alloggi locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431;*

- **UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO TENUTE A DISPOSIZIONE (art. 11 Regolamento IMU)**

⌚ *aliquota 10,6 per mille;*

(l'aliquota corrisponde alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019);

- **UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI**

⌚ *aliquota 5,6 per mille esclusi immobili classificati nelle categorie catastali A1 - A/8 - A/9;*

(l'aliquota corrisponde alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019);

- **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**

⌚ *azzeramento aliquota;*

- **IMMOBILI MERCE**

⌚ *azzeramento aliquota;*

- **UNITA' IMMOBILIARE CON SOSPENSIONE ATTIVITA'**

⌚ *aliquota 4,6 per mille - esclusi immobili classificati nelle categorie catastali D - per:*

a) *unità immobiliare la cui destinazione d'uso sia stata bloccata per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali a condizione che il soggetto passivo o un componente del suo nucleo familiare anagrafico, vi eserciti l'attività o partecipi all'attività esercitata dal soggetto giuridico;*

b) *la previsione di cui alla lettera a) si applica altresì nei casi di interruzione volontaria delle attività per una durata superiore ai 30 giorni, a condizione che la sospensione sia stata comunicata al Comune, anche mediante attestazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.455, entro i termini di scadenza del pagamento del saldo per l'anno 2020;*

c) *unità immobiliare locata il cui soggetto passivo attesti, con le stesse modalità indicate alla lettera b), gli estremi di registrazione della scrittura privata che, nel corso dell'anno 2020 e a causa dell'emergenza sanitaria, ha determinato una riduzione del canone iniziale in misura non inferiore al 10 per cento e relativo alle attività commerciali, artigianali o turistiche ivi esercitate dal locatario;*

⌚ *aliquota 7,6 per mille per immobili classificati nelle categorie catastali D*

- *in presenza di una delle tre condizioni sopra indicate*



- **ALIQUOTA BASE 8,6 PER MILLE**

- ⌚ *unità immobiliari locate con contratto per l'emergenza abitativa;*
- ⌚ *unità immobiliari locate a canone convenzionale ai sensi della L. R. n. 3/2013*
- ⌚ *per tutti i restanti immobili non individuati nei punti precedenti*
(le aliquote corrispondono alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019)

- la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178), al comma 599, ha mantenuto l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili, espressamente elencati all'art. 78, comma 1, lett. a) b) c) e) del decreto 104/2020 denominato " Agosto " convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, dove si svolgono attività connesse ai settori del turismo mantenendo il medesimo limite posto per l'anno 2020 della gestione diretta delle attività da parte dei soggetti passivi d'imposta;
- il comma 599 della legge di bilancio non richiama il contenuto della lett. d) di cui al comma 1 del citato articolo 78 poiché al successivo comma 3 dispone anche per gli anni d'imposta 2021 e 2022 la non debenza dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che intervenga autorizzazione della Commissione europea;
- il Comune di Aosta ha ampliato la portata delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale in favore delle attività commerciali, artigianali o turistiche mediante la deliberazione di aliquote agevolate applicabili anche in casi di non gestione diretta da parte del soggetto passivo d'imposta a seguito di specifici adempimenti dichiarativi richiesti per l'anno 2020;
- lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è tutt'ora in corso e continuano a registrarsi gravi criticità di tipo economico ed occupazionale che investono l'intero tessuto sociale della città di Aosta;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), a norma del quale: " gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ";
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021) il decreto del Ministero dell'Interno recante "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021*";
- ai sensi dell'articolo 767 della legge 160/2019 condizione di efficacia delle aliquote per l'anno di riferimento è la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle



finanze del Ministero dell'economia entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, il Comune deve inserire la deliberazione, ma non è tenuto a compilare il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero con la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

considerato che:

- si ritiene opportuno mantenere per l'anno 2021 le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni vigenti al fine di non aggravare il carico fiscale e garantire il gettito IMU necessario a sopperire al fabbisogno finanziario del Comune per il mantenimento dei servizi erogati al fine di ottenere il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale;
- per quanto riguarda l'applicazione delle aliquote agevolate nei casi di sospensione delle attività, il testo della deliberazione di approvazione delle aliquote per l'anno 2020, si riferisce a termini inerenti all'anno in corso, occorre quindi stabilire nuovi termini valevoli per il 2021;
- è stata segnalata dagli uffici la necessità di precisare che le aliquote agevolative deliberate per le unità immobiliari con sospensione attività sono di applicazione annuale e prescindono dalla durata del periodo di sospensione;
- è emersa altresì l'esigenza di specificare che l'aliquota del 5,6 per mille prevista per l'unità immobiliare concessa in comodato tra genitori e figli è da riferirsi all'unità immobiliare ad uso abitativo a titolo principale e che tale aliquota si applica anche alle pertinenze se indicate nel medesimo contratto scritto di comodato;

La delibera è stata esaminata dalla 4^a commissione consiliare l'11.3.2021, la quale si è espressa con 4 voti favorevoli e 2 contrari (commissari Laurencet e Spirli) e ha nominato relatori il consigliere Tripodi per la maggioranza e il consigliere Laurencet per la minoranza;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche e integrazioni;

Con 18 voti favorevoli e 9 contrari (consiglieri Baccini, Balbis, Dattola, Favre Renato, Giordano, Girardini, Laurencet, Spirli e Togni) su 27 consiglieri presenti, espressi con votazione palese;



D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE per l'anno 2021 le aliquote IMU in vigore per l'anno 2020 come segue :

- ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A1- A8 – A9
E RELATIVE PERTINENZE

- ⌚ *aliquota 6 per mille;*

- ⌚ *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

- ⌚ *la detrazione e l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle equiparazioni previste dalla legge e dal regolamento e per gli immobili regolarmente assegnati da parte dell'ente di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);*

- UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO LOCATE

- ⌚ *aliquota 9,6 per mille Cat. A (escluse le cat. A1-A7-A8-A9)*

- ⌚ *aliquota 10,1 per mille Cat. A7*

- ⌚ *aliquota 10,6 per mille Cat. A1-A8-A9*

- ⌚ *riduzione d'imposta del 25 per cento per gli alloggi locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431;*

- UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO TENUTE A DISPOSIZIONE
(art. 11 Regolamento IMU)

- ⌚ *aliquota 10,6 per mille;*

- UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO PRINCIPALE CONCESSA IN COMODATO
TRA GENITORI E FIGLI (e pertinenze se indicate nel medesimo contratto scritto)

- ⌚ *aliquota 5,6 per mille escluse le categorie catastali A1 - A/8 - A/9;*

- ⌚ *riduzione d'imposta del 50 per cento soltanto al verificarsi dei presupposti di cui alla lett. c) del comma 747 art. 1 della legge 160/2019;*

- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI



⌚ *azzeramento aliquota;*

- IMMOBILI MERCE

⌚ *azzeramento aliquota;*

- UNITA' IMMOBILIARE CON SOSPENSIONE ATTIVITA'

⌚ *aliquota 4,6 per mille - esclusi immobili classificati nelle categorie catastali D - per:*

- unità immobiliare la cui destinazione d'uso sia stata bloccata per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali a condizione che il soggetto passivo o un componente del suo nucleo familiare anagrafico, vi eserciti l'attività o partecipi all'attività esercitata dal soggetto giuridico;*
- la previsione di cui alla lettera a) si applica altresì nei casi di interruzione volontaria delle attività per una durata superiore ai 30 giorni, a condizione che la sospensione sia stata comunicata al Comune, anche mediante attestazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455, entro i termini di scadenza del pagamento del saldo per l'anno 2021;*
- unità immobiliare locata il cui soggetto passivo attesti, con le stesse modalità indicate alla lettera b), gli estremi di registrazione della scrittura privata che, nel corso dell'anno 2021 e a causa dell'emergenza sanitaria, ha determinato una riduzione del canone iniziale in misura non inferiore al 10 per cento e relativo alle attività commerciali, artigianali o turistiche ivi esercitate dal locatario;*

⌚ *aliquota 7,6 per mille per immobili classificati nelle categorie catastali D*

- *in presenza di una delle tre condizioni sopra indicate*

Le aliquote del 4,6 e del 7,6 per mille si applicano su base annuale a prescindere dalla durata della sospensione delle attività.

- ALIQUOTA BASE 8,6 PER MILLE

⌚ *unità immobiliari locate con contratto per l'emergenza abitativa;*

⌚ *unità immobiliari locate a canone convenzionale ai sensi della L. R. n. 3/2013*

⌚ *per tutti i restanti immobili non individuati nei punti precedenti*

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inserita nel Portale del Federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'art. 1 c. 767 della Legge 160/2019.



Proposta di deliberazione in originale firmata:

L'estensore del testo
Andreina Bataillon

Il Funzionario
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Valeria Zardo

La Vice Sindaca-Assessora Alle Finanze,
Polizia Locale E Servizi Demografici
Josette Borre

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: **TONINO LUCA**
Il Segretario generale: **TAMBINI ANNAMARIA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, il 18 marzo 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella